

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE DELLA TOSCANA**

**RICORRONO**

La **FEDERCACCIA TOSCANA** (cod. fisc. 94083770480), con sede in Firenze (FI), Via dei Banchi n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Moreno Periccioli; l'**ARCICACCIA TOSCANA** (cod. fisc. 94016580485), con sede in Firenze (FI), Via Mercadante n. 28, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fabio Lupi; l'**ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE – TOSCANA**, (cod. fisc. 80031380167), con sede in Cerreto Guidi (FI), Via del Ponte 4, Fr. Stabbia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Franco Bindi; associazioni venatorie costituenti la **CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI (CCT)**, tutte rappresentate ed assistite dall'Avv. Alberto M. Bruni (cod. fisc. BRN LRT 51C17 D612G; pec e-mail: albertobruni@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze (FI) (50121), Via La Marmora n. 14, come da mandati a margine del presente atto

**per annullamento**

**previa sospensione**

**e con richiesta di misure cautelari provvisorie**

***inaudita altera parte ai sensi dell'art 56 D.Lgs 104/2010***

- del provvedimento, di incognito numero e data, di cui ai comunicati stampa del Consiglio dei Ministri n. 100 del 15.1.2015 nonché del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15.1.2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 5.6.2003 n. 131, la

modifica del calendario venatorio 2015-2016 della Regione Toscana, approvato con delibera n. 377 del 30.3.2015 della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R.T. n. 14 dell'8.4.2015, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali del procedimento.

\*\*\* \*\*

1. La caccia agli uccelli selvatici è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) il cui art. 7 dispone, al primo comma, che *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione”*.

La suddetta Direttiva 2009/147/CE – così come la precedente direttiva 79/409/CEE - non indica date precise in relazione alle stagioni di caccia, ma demanda agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, limitandosi a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di cd. “dipendenza dei giovani dai genitori” nonché, quanto alle specie di uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o cd. “ripasso”).

2. A livello nazionale l'esercizio della caccia è disciplinato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*), approvate nella vigenza della precedente Direttiva 79/409/CEE) ed in particolare dall'art. 18 che contempla le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il

prelievo, i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni.

Le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena – cioè le specie di uccelli migratori che interessano il presente ricorso – sono cacciabili in Italia, per quanto stabilito dal suddetto art. 18, comma 1, lett. b), della Legge 157/1992, fino alla data del **31 gennaio**, anche dopo l'espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della L. 96/2010, **in quanto ritenuta data perfettamente compatibile e conforme alle previsioni comunitarie.**

**3.** Peraltro l'art. 18, comma 2, Legge 157/1992, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i periodi di caccia alle singole specie mediante l'anticipazione o la posticipazione, rispettivamente, dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: *“i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica [oggi ISPRA]. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”*.

Alle Regioni dunque compete, in concreto, di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di propria competenza adottando i propri calendari venatori regionali che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 157/1992, devono essere emanati nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”*.

**4.** L'art. 18 L. 157/1992, al comma 1, prevede che i periodi di attività venatoria nelle singole Regioni siano ampliati o ristretti *“previo parere”* dell'ISPRA, chiamato ad esprimersi sulla congruità scientifica delle

proposte dei calendari venatori regionali in relazione alle modifiche dei periodi stabiliti dal legislatore nazionale (ed in particolare, per quanto qui interessa, in relazione alla necessità che venga rispettato il divieto di caccia durante i periodi di migrazione prenuziale).

Al riguardo è principio assolutamente pacifico in giurisprudenza (per riferimenti: T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza 17.10.2013 n. 523) che gli **eventuali rilievi dell'ISPRA hanno una funzione meramente collaborativa e non assumono carattere vincolante**, potendo essere disattesi dalle Regioni purché i periodi di caccia restino contenuti nella “finestra” dal 1 settembre al 31 gennaio stabilita dall'art. 18 L. 157/1992 e ss. mm. ii. e la decisione di discostarsi dal parere dell'ISPRA sia sostenuta da **precisi apporti scientifici**.

**5.** Già nel 2014 la Regione Toscana, in assoluta conformità con le previsioni di cui all'art. 18, comma 2, Legge 157/1992 e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, disponendo di attendibili ed aggiornati studi scientifici in base ai quali l'inizio del periodo di migrazione prenuziale delle specie migratorie in questione è individuabile sul proprio territorio a far tempo dal mese di febbraio, ebbe ad approvare il calendario venatorio prevedendone la chiusura della caccia al 31 gennaio.

Determinazione, questa, assunta nel rispetto dell'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, come riconosciuto espressamente dalla Commissione Europea che, **con nota P-010258/2013 del 15.10.2013**, ha evidenziato che nella **calendarizzazione italiana della caccia fino al 31 gennaio** “*non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia(3)) o situazioni specifiche*” **(doc. n. 1)**.

6. In data 21.1.2014 era stata tuttavia presentata al Parlamento Europeo una interrogazione parlamentare (*rif.* E-000537-14: **doc. n. 2**) nella quale si paventava “*la sussistenza di gravi minacce alla conservazione degli uccelli selvatici in Italia*” per essere consentita la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena sino al 31 gennaio in pretesa violazione della Direttiva Uccelli e degli indirizzi dell’ISPRA.

A fronte di tale “segnalazione” la Commissione Europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI al fine di verificare la corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (**doc. n. 3**).

Si tratta di una procedura rientrante nell’ambito del progetto “EU-PILOT” che, come noto, determina l’avvio di una semplice fase di scambio di informazioni, dati e contributi tra la Commissione e gli Stati membri volti a verificare la corretta applicazione del diritto dell’Unione da parte dei singoli Stati Membri.

Ciò a meri fini conoscitivi ed in prevenzione dell’eventuale, **ma sola ipotetica**, apertura di una formale procedura di infrazione, *ex art.* 258 TFUE, che allo stato nei confronti dell’Italia non è neppure minacciata.

Nell’ambito di tale procedura EU PILOT 6955/14/ENVI la Commissione Europea ha dunque invitato le Autorità italiane a rendere note le modalità adottate sul territorio nazionale al fine di garantire che le specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione con riferimento alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena.

Relativamente a tali tre specie migratorie, infatti, a seguito anche della interrogazione parlamentare sopra ricordata, la Commissione Europea ha posto il dubbio che in Italia la migrazione prenuziale abbia inizio fino dalla seconda decade di gennaio e ciò sulla base dei dati Key Concepts riferiti al nostro Paese: dati questi che la Commissione Europea assume a

riferimento, per tramite del proprio organo consultivo Comitato ORNIS, che raccoglie le informazioni provenienti da ciascun Stato membro in ordine appunto alle decadi di inizio del ritorno degli uccelli migratori ai luoghi di riproduzione.

Per l'Italia i dati Key Concepts, forniti dall'Ispra e risalenti al 2001, mai correttamente aggiornati ne' tantomeno confrontati dal Comitato ORNIS con i dati provenienti da altri Paesi contermini che presentano (qual è la Francia) identità territoriale, indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena già nel corso della seconda decade di gennaio quando invece, secondo i dati francesi, **riconosciuti corretti dalla Commissione Europea**, l'inizio della stessa migrazione prenuziale è da collocarsi nella seconda decade di febbraio.

7. A seguito dell'apertura della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - anziché fornire alla Commissione Europea dati e documenti aggiornati in ordine alla congruità della data del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria alle specie migratorie in questione come stabilita dall'art. 18 L. 157/1992 - con deliberazione assunta il 20.1.2015, su proposta del Presidente nonché del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è intervenuta d'imperio pretendendo di modificare unilateralmente i calendari venatori 2014/2015 della Regione Toscana e di altre sei Regioni, così imponendo in via d'urgenza l'anticipata ed immediata chiusura della caccia a far tempo dallo stesso giorno 20.1.2015 (**doc. n. 4**).

Tali provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati fatti oggetto di rituale impugnazione da parte delle Associazioni venatorie nazionali dinanzi al TAR Lazio (ricorso, Sez. I, R.G. 3566/2015, tutt'ora pendente).

In tale giudizio sono intervenute *ad adiuvandum* anche le Regioni

interessate, fra cui la Regione Toscana, richiedendo l'accoglimento del ricorso giacché l'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre ad aver causato gravi danni a tutto il comparto ed indotto turistico-venatorio regionale, era suscettibile di determinare effetti illegittimi e distorsivi sulla programmazione delle future stagioni di caccia (come in effetti è ora accaduto).

8. Peraltro, pochi giorni dopo l'adozione del provvedimento di anticipata chiusura della caccia al 20 gennaio 2015, il **M.A.T.T.M.**, con nota del proprio Ufficio Legislativo prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015, ha ammesso che i *“Key Concepts, nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presentano delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei”* (doc. n. 5).

In ragione di tale circostanza, le Associazioni odierne ricorrenti, con atto di diffida del 29.5.2015 (doc. n. 6), hanno invitato la Commissione Europea (al cui interno opera il Comitato ORNIS chiamato ad elaborare e periodicamente integrare i Key Concepts) ad intervenire doverosamente per eliminare le denunciate incongruenze transnazionali ed allineare le date di chiusura della caccia alle specie migratorie (almeno) in quegli Stati membri che presentano condizioni geografiche, ambientali e climatiche uniformi e che sono interessati dallo stesso areale di diffusione e svernamento, costituito dal bacino tirrenico, delle beccacce, dei tordi bottacci e delle cesene.

Ciò evidenziando, in particolare:

- che per le **specie migratorie**, a differenza della fauna stanziale, i dati e le risultanze scientifiche fruibili per la calendarizzazione dell'attività

venatoria **non possono essere limitati e circoscritti ai confini dei territori nazionali bensì, necessariamente, devono essere estesi ad ambiti internazionali geograficamente e climaticamente omogenei** così come è peraltro espressamente stabilito dal 4° Considerando della Direttiva 2009/147/CE;

- che al riguardo è a dir poco clamorosa l'incongruenza dei calendari venatori dei dipartimenti francesi **Haute Corse e Corse Du Sud** che fissano la chiusura della caccia alle specie beccaccia (*bècasse*), tordo (*grives*) e cesena (*grive litorne*) al **20 febbraio**, quando invece, per quanto qui interessa, nell'Arcipelago Toscano, ma altresì nell'intero territorio toscano, il prelievo di dette specie dovrebbe ingiustificatamente quanto illogicamente arrestarsi il 20 gennaio;

- che tale grave disparità di regolamentazione non trova alcuna spiegazione posto che tra Toscana e Corsica non sussiste alcuna differenziazione né delle rotte migratorie, né delle zone di svernamento, né delle caratteristiche geografiche e climatiche, costituendo scientificamente un unico ed indifferenziato areale ove si diffondono gli uccelli migratori nella stagione fredda e dal quale ripartono nel corso del mese di febbraio;

- che, infatti, l'inizio della migrazione prenuziale nel territorio toscano ed in particolare nel suo arcipelago è concomitante se non addirittura successivo a quello che è dato registrare nella Francia del sud ed in Corsica, non foss'altro per il banale rilievo che le rotte migratorie prenuziali seguono la direttrice da sud/sud-ovest a nord/nord-est.

**9. In questo quadro, la Regione Toscana, con delibera della Giunta Regionale n. 377 del 30.3.2015, ha approvato il calendario venatorio 2015/2016 prevedendo la chiusura della caccia alle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 31 gennaio 2016 nel pieno rispetto dell'art. 18 L. 157/1992 che tale data stabilisce, dopo aver acquisito al**

**riguardo le necessarie documentazioni scientifiche (doc. n. 7).**

Tale delibera è stata pubblicata integralmente sul B.U.R.T. n. 14 dell'8.4.2015 senza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare abbiano formulato alcun rilievo ne', tantomeno, abbiano provveduto all'eventuale rituale impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo.

In tal modo scorrettamente eluso il sindacato giurisdizionale ed il ricorso ai rimedi ordinari, il Governo italiano, senza verificare la validità della documentazione scientifica assunta dalla Regione Toscana e tantomeno adoperarsi in sede comunitaria per richiedere l'adeguamento e l'allineamento dei dati Key Concepts italiani a quelli del resto di Europa (francesi, spagnoli, portoghesi, greci, croati, montenegrini ecc...: **tutti Paesi ove la caccia alle tre specie migratorie in questione si protrae fino a tutto il mese di febbraio**), così da porre fine alle riconosciute incongruenze transnazionali, con un atteggiamento che dimostra nei fatti la solita "sottomissione" alla Commissione Europea, ha deciso di esercitare ancora una volta il potere sostitutivo previsto dall'art. 8 L. 131/2003 e di disporre d'imperio ed unilateralmente la modifica del calendario venatorio della Regione Toscana imponendo l'anticipata chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena al 20 gennaio 2016.

Per quanto è dato conoscere alle Associazioni venatorie ricorrenti, che non sono destinatarie del provvedimento impugnato, sembra che il potere sostitutivo esercitato dal Governo sia stato motivato *"per evitare che il limite al 31 gennaio fissato dalle Regioni interessate facesse coincidere la stagione della caccia di una o più delle specie indicate con il periodo prenuziale o di riproduzione, determinando così una violazione della normativa europea e andando ad aggravare la posizione dell'Italia rispetto all'eventuale chiusura negativa del caso Eu-Pilot 6955/2014,*

*avviato dalla Commissione europea. Già dal luglio dello scorso anno e in diverse successive occasioni il Governo aveva provveduto a sensibilizzare gli enti territoriali ad adottare le modifiche ai calendari che erano risultati non conformi. Da ultimo lo scorso 23 dicembre le Regioni inadempienti, nove in tutto, erano state diffidate a provvedere entro 15 giorni ad adottare i necessari provvedimenti di modifica dei calendari, ma il mancato adempimento da parte di alcune ha reso necessario il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi. Nello spirito della più leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'ambiente ha proposto e ottenuto l'inserimento di una clausola che determina l'invalidità delle delibere, nell'ipotesi in cui le Regioni territorialmente competenti provvedano ad intervenire sui rispettivi calendari entro il 19 gennaio 2016, termine ultimo utile per provvedere all'adozione delle modifiche richieste” (così il comunicato stampa n. 100 del 15.1.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: **doc. n. 8**; analogo comunicato è stato pubblicato sul sito internet del M.A.T.T.M.: **doc. n. 9**).*

Senonché, in barba allo “spirito della più leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri pretende dalle Regioni l’anticipata chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena entro il 20 gennaio ma omette – e questa è circostanza gravissima – di adoperarsi prima per la modifica dell’art. 18 L. 157/1992 che consente la stessa caccia fino al 31 gennaio !

E’ dunque interesse della FIDC, l’ARCICACCIA, l’ANUU della Toscana, associazioni venatorie costituenti la Confederazione Cacciatori Toscani (CCT) (**doc.ti nn. 10-11-12**), impugnare, a tutela degli interessi dei propri associati ed a garanzia della legittima applicazione delle regole di esercizio dell’attività venatoria, il provvedimento di incogniti numero e data con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato il

potere sostitutivo e modificato d'imperio il calendario venatorio per la stagione venatoria 2015/2016 della Regione Toscana che le ricorrenti si riservano di contestare ulteriormente, mediante la proposizione di atto di motivi aggiunti, non appena tale provvedimento sarà da esse esaminato nel suo contenuto integrale.

Le Associazioni venatorie ricorrenti, come costantemente affermato in giurisprudenza, sono infatti *“legittimate a tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, anche attraverso lo strumento dell'impugnazione dei provvedimenti che pongano limiti al libero esercizio della caccia”* (fra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 21.4.1999 n. 479); e ciò anche al fine di ottenere indirizzi sulla corretta predisposizione dei futuri calendari venatori che, periodicamente, a cadenza annuale, vengono adottati in ciascuna Regione (TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014, n. 772; TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11.7.2013, n. 719; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 3.3.2010, n. 533).

L'impugnato provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, si rivelano già da adesso illegittimi e gravemente lesivi per i seguenti

#### **MOTIVI DI RICORSO**

- 1) Violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;**
- Violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;**
- Violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992;**
- Violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;**
- Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e**

**contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;**

**- Eccesso di potere per sviamento.**

**1.1.** In base a quanto è dato leggere nel comunicato stampa n. 100 del 15.1.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario intervenire d'imperio *“per evitare che il limite al 31 gennaio fissato dalle Regioni interessate facesse coincidere la stagione della caccia di una o più delle specie indicate con il periodo prenuziale o di riproduzione, determinando così una violazione della normativa europea e andando ad aggravare la posizione dell'Italia rispetto all'eventuale chiusura negativa del caso Eu-Pilot 6955/2014, avviato dalla Commissione europea”*

Si tratta della procedura con cui, come detto, la Commissione Europea, al fine di verificare la corretta applicazione da parte dell'Italia della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha invitato le Autorità italiane a chiarire le modalità adottate sul territorio nazionale al fine di garantire che le specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione con riferimento alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena come prescritto all'art. 7.4 della Direttiva 2009/147/CE.

Con tale invito la Commissione Europea ha rilevato, in particolare, che *“per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli, Umbria, Sicilia, Toscana, Veneto) fino al 30 gennaio. Lo stesso articolo 18 della Legge 157/1992 prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio. In base al documento sui Key Concepts, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'articolo 7 (4) della Direttiva Uccelli*

*che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione”.*

**1.2.** Come detto, l’art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cd. “Direttiva Uccelli”), si limita a stabilire che gli Stati membri debbano provvedere a che le specie cui si applica la legislazione sull’attività venatoria non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza; in particolare, allorquando si tratti di specie migratorie (come nella fattispecie), durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, **senza tuttavia indicazione alcuna in ordine al fatto che per le specie in questione l’inizio di tale ritorno coincida con una particolare data.**

Allo scopo è rimesso al Comitato ORNIS, organo consultivo in materia della Commissione Europea, raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni provenienti dai singoli Stati membri per poi stabilire collegialmente a maggioranza dei componenti la decade di inizio della migrazione prenuziale in areali transnazionali caratterizzati da uniformità ambientale, geografica e climatica.

Dati questi inizialmente acquisiti nel 2001, peraltro in modo incompleto, e poi successivamente mai integrati e verificati scientificamente sulla base dell’unitario areale di svernamento costituito dal bacino tirrenico (per quanto qui interessa), come invece stabilito dal richiamato art. 7 (e dal 4° considerando) Dir. 2009/147/CE.

Il documento Key Concepts elaborato dal Comitato ORNIS, risalente al 2001, fornisce per ciascuna specie e per ognuno degli Stati membri le date (*rectius*: le decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, che sono peraltro **indicative** e che possono essere solo **stimate** confrontando i dati provenienti da tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Dati e statistiche questi che la Commissione Europea, avviando il relativo procedimento istruttorio con la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI, lungi dal paventare l'inizio o anche la sola minaccia di inizio di una procedura di infrazione, ha inteso acquisire formulando al riguardo specifici quesiti rivolti alle "autorità italiane", *in primis* ovviamente il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare .

Sennonché il Ministro neppure ha dato inizio, quale suo preciso obbligo, ad una istruttoria ed ha "girato" le informazioni richieste dalla Commissione Europea alle Regioni che se ne sono fatte puntualmente carico acquisendo i più attendibili e aggiornati dati scientifici che poi sono stati posti a disposizione dello stesso Ministro che li ha ignorati per tramite dell'ISPRA senza farsi carico di una puntuale ed esaustiva disamina.

E ciò a malgrado che la convenzione M.A.T.T.M./ISPRA del 23.7.2014 espressamente stabilisca all'art. 4 (6) che ***"l'aggiornamento delle banche dati e delle mappe di distribuzione delle specie migratorie, riferite al periodo 2013-2018, debba avvenire con il coinvolgimento dei portatori di interesse [ivi incluse le associazioni venatorie riconosciute] e la condivisione con le Regioni delle metodologie e dei dati"***.

Le circostanze, pacifiche, che (i) la normativa comunitaria non fissa alcuna data (*rectius*: decade) di inizio della migrazione prenuziale; (ii) che in Italia la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena è consentita fino al 31 gennaio dall'art. 18 L. 157/1992; che (iii) la comunicazione UE Pilot 6955/14/ENVI **costituisce il semplice avvio di una fase istruttoria** per l'acquisizione di dati ed elementi scientifici volta alla determinazione del periodo di nidificazione e di inizio della migrazione prenuziale delle specie migratrici; che (iv) i dati Key Concepts provenienti da altri Stati membri contermini, omogenei ai

territori italiani per caratteristiche ambientali, geografiche e climatiche, sono estensibili e recepibili all'interno del nostro Paese (i dati relativi alla Corsica, ritenuti corretti dalla Commissione Europea, rispetto all'Arcipelago Toscano, ne costituiscono la più evidente prova), sono tutte circostanze che il M.A.T.T.M. e la Presidenza del Consiglio non potevano ignorare e che dimostrano l'assoluta mancanza dei necessari presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo d'urgenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a modifica d'imperio del calendario venatorio 2015/2016 della Regione Toscana al fine di "evitare una violazione della normativa europea" (neppure configurabile) e la "chiusura negativa del caso EU Pilot 6955/14/ENVI" (che semmai è a rischio solo per il pervicace comportamento omissivo del Governo – e per esso dell'Ispra – che ha mancato di inviare alle Istituzioni europee i più aggiornati ed attendibili dati scientifici nel frattempo acquisiti dalle Regioni e posti nella sua disponibilità **che dimostrano come l'inizio della migrazione prenuziale anche in Italia è da individuarsi a febbraio** in conformità ai dati transnazionali – valevoli anche per il nostro Paese – che giustificano nei Paesi confinanti – su tutti, la Francia – la chiusura della caccia alle tre specie migratrici in esame addirittura al 20 febbraio).

Valga peraltro evidenziare subito che la richiesta di informazioni EU Pilot 6955/14/ENVI richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a pretesa dimostrazione della possibilità della violazione dell'art. 7, paragrafo 4, della Dir. 2009/147/CE ed assunta a fondamento dell'impugnato provvedimento, è stata inoltrata al Governo italiano a seguito di una interrogazione parlamentare (E-000537-14) **formalizzata il 21.1.2014** e che l'infondatezza delle argomentazioni poste a sostegno di tale interrogazione risulta già confermata dalla **successiva archiviazione** della procedura di infrazione avviata nei confronti

dell'Italia (petizione n. 1333/2011) che è stata disposta dal Parlamento Europeo a fronte del comprovato *“corretto recepimento della direttiva Uccelli da parte delle autorità italiane, anche alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'UE, e dell'effettiva introduzione di un sistema conforme alla direttiva in grado di impedire alle regioni di adottare, nell'ambito delle loro competenze, deroghe che eccedano le limitazioni imposte dalla legislazione dell'UE”* (comunicazione della Commissione per le Petizioni del **28.2.2014**).

Decisione, questa, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto deliberatamente ignorare a dimostrazione dello sviamento e del difetto di motivazione che affligge l'esercizio del potere sostitutivo; anzi dando per scontato che la procedura EU Pilot 6955/14/ENVI si concluda *“con certezza”* nell'automatica apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per pretesa responsabilità dei calendari venatori regionali (sic!) quando al contrario, in risposta alla interrogazione parlamentare del 21.1.2014, la Commissione Europea si è limitata a precisare che avrebbe chiesto *“di fornire ulteriori informazioni per chiarire eventuali incongruenze tra il termine di chiusura della caccia per tordo bottaccio, beccaccia e cesena in alcune regioni italiane e le date indicate nel documento Key Concepts. Dopo aver valutato a fondo le informazioni fornite, la Commissione deciderà i provvedimenti appropriati”* (risposta del Commissario Potocnik del 3.3.2014: **doc. n. 2 bis**).

\*\*\* \* \*\*\*

**2) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis,**

**L. 157/1992;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;**

**- Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;**

**- Eccesso di potere per sviamento.**

2.1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel sostituirsi alla potestà della Regione Toscana, ha del tutto ignorato (o voluto ignorare) non solo che l'art. 18, comma 2, L. 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i periodi di esercizio dell'attività venatoria mediante anticipazione dell'apertura e/o posticipazione della chiusura della stagione di caccia (**espressamente, fino al 31 gennaio**), ma altresì che, come affermato in giurisprudenza (tra le altre: TAR Toscana, Sez. II, 17.10.2013 n. 523; TAR Calabria, Sez. II, 25.7.2013 n. 835), resta nella legittima discrezionalità delle stesse Regioni di discostarsi motivatamente dagli eventuali pareri negativi dell'Ispra (obbligatori ma **non** vincolanti) assumendo a riferimento diversi e più specifici apporti scientifici.

Tanto più considerando che la “Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE”, al paragrafo 2.7.10, sul presupposto che le Regioni dei singoli Stati membri sono poste a latitudini diverse e sono pertanto caratterizzate da condizioni climatiche differenti in grado di determinare oscillazioni temporali dell'inizio della migrazione prenuziale, conferma che **alle stesse Regioni è consentito di discostarsi, nella fissazione dei periodi di caccia, dalle indicazioni dei Key Concepts utilizzando appunto dati scientifici aggiornati e specificamente riferiti alle singole specie migratrici.**

Per quanto riguarda le tre specie migratorie oggetto dell'impugnata

deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da rilevare che queste sono specie riconosciute o in “stabile” stato di conservazione (beccaccia: in tal senso è stato modificato espressamente il precedente giudizio di specie in “declino” risalente al 2004); ovvero addirittura “a più basso rischio” (tordo bottaccio e cesena).

**Si tratta quindi di specie che hanno registrato in questi ultimi anni un miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni.**

Sempre per quanto riguarda le tre specie migratrici in questione è da sottolineare che secondo i dati scientifici disponibili, forniti dalle Regioni, ivi compresa la Regione Toscana, e in possesso dell’Ispra e delle Associazioni venatorie, può fondatamente affermarsi che la migrazione prenuziale ha inizio:

- **per la specie BECCACCIA** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l’altro dai seguenti studi scientifici:

\* “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” dell’ISPRA, 2009, laddove è affermato: *“la migrazione prenuziale ha luogo da febbraio ad aprile, con la massima consistenza tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile”*;

\* “Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell’Università di Pisa, laddove *“un intenso periodo di variabilità è stato invece registrato, per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie”* con la conseguenza che *“gli attuali periodi indicati dall’art. 18 della Legge 157/92 per la*

*Beccaccia, paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie”;*

\* “Satellite Radio Tracking of Woodcock wintering in Italy” di Sorrenti ed altri, svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al congresso dell’International Union of Game Biologists a Bruxelles nell’agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli esemplari svernanti in Italia è avvenuta a far tempo dalla prima decade di marzo;

\* “Integrazione beccaccia documento Face-Italia” in cui si afferma che *“non esiste alcuna ricattura diretta che confermi un viaggio migratorio prenuziale intrapreso nella seconda decade di gennaio. Ne consegue che il KC oggi vigente non è sostenuto da alcun dato scientifico oggettivo”*.

- **per la specie TORDO BOTTACCIO** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l’altro dai seguenti studi scientifici:

\* “Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello, l’Italia forestale e montana” di Casanova, Memoli e Pini, 2008, laddove si legge: *“In Italia le popolazione migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle Regioni centromeridionali è svernante;*

\* “Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia” di De Vita e Biondi, 2011 laddove si legge: *“Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo”;*

\* “Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio - Relazione Conclusiva” di Sacchi, Volponi e Spina, INFS, 2006, che confermano che, pur non essendo attivo l’inanellamento nelle prime 4

pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale ), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: "*Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo*";

\* “Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica” di Licheri e Spina, ISPRA, 2002: “*i dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;

\* “Ornitologia italiana” di Bricchetti e Fracasso secondo i quali la migrazione prenuziale si svolge “*tra metà febbraio-aprile (max marzo/metà aprile), con anticipi da inizi febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”;

\* “Progetto Turdidi - Isola Polvese - Studio sullo svernamento dei Turdidi cacciabili tramite inanellamento e strumentazione VHF” di Tramontana e Giannerini i quali, sulla base di uno studio triennale (2012-2013-2014) condotto sull’isola Polvese, hanno registrato un “*enorme lasso di tempo durante il quale alcuni soggetti sono stati monitorati costantemente nell’area di studio. Basti pensare al Tordo bottaccio n. 12 (anello Z406898) soggetto adulto rimasto a svernare sull’isola per ben 41 giorni (10 gennaio/20 febbraio) oppure al Tordo bottaccio n. 14 (anello Z406900) soggetto adulto rimasto a svernare sull’isola per 41 giorni (21 gennaio/03 marzo). Oppure ai Tordi bottacci n. 15 e 16, il primo giovane e il secondo adulto rimasti a svernare sull’isola per 30 giorni (10-2/12-03) e 29 giorni (11-02/12-03)*”;

\* “The role of Italy within the Song Trush (*Turdus philomelos*) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data” di Andreotti, Bendini, Piacentini e Spina, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale avviene nel mese di febbraio;

\* “I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*” dell’ISPRA, 2010, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale avviene nel mese di febbraio – marzo;

\* “Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia” di De Vita e Biondi, 2014, pubblicato sulla rivista scientifica ornitologica “Uccelli d’Italia”, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie prende avvio nel mese di febbraio;

\* “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia” di Spina e Volponi, ISPRA, 2008, ove si afferma che *“la massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”*;

\* “Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*, Turdidae)” di Macchio ed altri, 1999, ove si legge che *“il passo di ritorno ... ha luogo a partire da febbraio”*;

\* “I Tordi in Italia. Migrazione e svernamento in Italia di specie appartenenti al genere *Turdus*: sintesi ed analisi delle riprese” di Scebba, 1987, ove risulta, secondo i dati delle riprese, che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

\* “Guida al riconoscimento dei turdidi comuni” di Gorreri e Galardi ove si legge che il tordo bottaccio *“è da ritenersi specie nidificante,*

*migratrice (dalla metà di settembre-novembre e febbraio-aprile)”;*

\* Studio a cura dell’Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Marche, laddove è affermato che la specie “*migra da marzo a metà aprile*”;

- **per la specie CESENA** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l’altro dai seguenti studi scientifici:

\* ISPRA/M.A.T.T.M., Spina-Volponi 2008 “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, che evidenziano, secondo i dati di ricattura, che l’inizio della migrazione prenuziale si ha non prima della prima decade di febbraio;

\* ISPRA “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” laddove è affermato che la migrazione “*pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo*”;

\* “I Tordi in Italia – Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere *Turdus*: sintesi ed analisi delle riprese” di Scebba, 1987, ove si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito a pag 20: “*In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore*”;

\* “I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*” dell’ISPRA, 2010, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

\* “Le popolazioni di Tordo Bottaccio *Turdus philomelos* e Cesena *Turdus pilaris* migranti e svernanti in Italia e Francia meridionale inclusa

Corsica” che comprova l’identità delle popolazioni migratrici nell’areale di svernamento costituito da Italia e Francia.

**I risultati dei predetti studi scientifici convergono nell’individuare nel mese di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena.**

Alla luce di tali più aggiornate ed attendibili risultanze scientifiche, in qualche caso addirittura provenienti dall’Ispra e dallo stesso M.A.T.T.M., la modifica di imperio da parte del Governo del calendario venatorio regionale della Toscana, che anticipa la chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena alla data del 20 gennaio, appare priva degli indefettibili presupposti stabiliti dall’art. 8 L. 131/2003.

Essa infatti appare frutto di un evidente sviamento di potere dal momento che non risponde alla realtà che il limite del 31 gennaio possa far *“coincidere la stagione della caccia di una o più delle specie indicate con il periodo prenuziale o di riproduzione”*.

**Né il Governo può certamente pretendere di sostenere il contrario visto che la L. 157/1992, con cui lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2009/147/CE stabilisce, all’art. 18, comma 2, L. 157/1992, che il prelievo venatorio alle tre specie migratorie di cui si discute può avere termine il 31 gennaio.**

**2.2)** La Regione Toscana, in forza degli approdi scientifici acquisiti e richiamati nella delibera di approvazione del proprio calendario venatorio 2015/2016, ha fornito ampia prova del fatto che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale delle tre specie in argomento ricade per quanto concerne il proprio territorio (nell’ipotesi più conservativa) nel mese di febbraio **così come risulta anche dalla pubblicazione “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, curata dal medesimo Ministero e**

**dall'Ispra.**

Se poi si consideri che per la Francia (e segnatamente per la Corsica), è riconosciuta corretta l'indicazione della seconda decade di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale appare evidente l'incongruenza che affligge il potere sostitutivo esercitato dal Governo.

Incongruenza, questa, che la Regione Toscana ha evidenziato nella delibera n. 377/2015 di approvazione del proprio calendario venatorio 2015/2016 che giustificatamente si discosta dalle indicazioni contenute nei dati Key Concepts italiani in ragione dei “*dubbi [che] sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri*” e non invece su base transazionale mediante il necessario coordinamento di tutti i dati scientifici europei come richiesto dal 4° Considerando della Direttiva 2009/147/CE.

Incongruenza, del resto, ammessa nella **nota dell'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015**, dunque precedente alla delibera qui impugnata, con cui si riconosce che “*il documento Key Concepts nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei*”.

*Ergo*, con esplicito riconoscimento dello stesso M.A.T.T.M. della carenza di validi presupposti per l'esercizio in via d'urgenza del potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché è riconosciuto che i dati assunti per i Key Concepts italiani sono dati “incompleti” e “contraddittori” se raffrontati – come doveroso – con i

dati degli altri Stati del bacino tirrenico.

Con l'ulteriore conseguenza che la Regione Toscana, nell'esercizio della sua riconosciuta autonomia di apprezzamento e valutazione sia ai sensi del punto 2.7.10 della Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE sia ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 157/1992, si è del tutto legittimamente discostata dai vetusti ed incongrui dati Key Concepts italiani dopo aver acquisito più aggiornati ed attendibili studi scientifici che dimostrano come nel proprio territorio l'inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena è da individuarsi nel mese di febbraio.

Il che da solo dimostra il palese fondamento del presente ricorso.

\*\*\* \* \*\*\*

**3) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992;**

**- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;**

**- Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;**

**- Eccesso di potere per sviamento.**

In effetti le incongruenze riconosciute dall'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. con la soprarichiamata nota del 23.1.2015 (**doc. n. 5**) sono state correttamente condivise con la Regione Toscana.

Quanto indicato nei dati Key Concepts italiani del 2001, mai successivamente integrati, risulta infatti non più attuale e comunque, trattandosi di specie di uccelli migratori, presenta appunto “*incongruenze difficili da spiegare*” (*rectius*: inspiegate ed inspiegabili).

Ciò appare evidente per quanto concerne l’areale di diffusione e svernamento costituito dal sistema geografico del Mar Tirreno caratterizzato da uniformità ambientali, geografiche e climatiche di guisa che, ad esempio, i dati relativi alla Corsica risultano sicuramente estensibili alla Toscana.

In Corsica la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena è consentita fin oltre la metà di febbraio e tale calendarizzazione è stata ritenuta corretta dalla Commissione Europea con nota E-000178/2014 del 26.2.2014 di talché, dovendosi affrontare le problematiche inerenti le specie migratorie per areali transnazionali non legati ai confini politici statali, risulta palesemente illegittima la pretesa del Governo italiano di limitare al 20 gennaio il prelievo venatorio delle specie migratorie in questione quando in Francia (ma altresì in tutti gli altri Stati membri omogenei per caratteristiche, territoriali, geografiche e climatiche) detto prelievo è assentito anche nel corso del mese di febbraio con il beneplacito comunitario.

Per le specie migratorie, a differenza della fauna stanziale, i dati e le risultanze scientifiche fruibili per la calendarizzazione dell’attività venatoria non debbono essere limitati e circoscritti ai confini dei territori nazionali bensì, necessariamente, essere estesi ad ambiti, anche internazionali, geograficamente e climaticamente omogenei.

Ne discende che si rivela a dir poco clamoroso il caso dei calendari venatori 2015/2016 dei dipartimenti francesi Haute Corse e Corse Du Sud che fissano la chiusura della caccia alle specie beccaccia (bècasse), tordo (grives) e cesena (grive litorne) al 20 febbraio quando invece si

pretenderebbe che in Toscana il prelievo di dette specie abbia termine entro il 20 gennaio.

Tra Toscana e Corsica non sussiste alcuna differenziazione né delle rotte migratrici, né delle zone di svernamento, né delle caratteristiche geografiche e climatiche, costituendo scientificamente un unico ed indifferenziato areale.

Caratteristiche ancor più omogenee e comparabili si rinvergono in particolare, sempre rispetto alla Corsica (ma questo è un dato di puerile cognizione), nell'Arcipelago Toscano (Elba, Giglio, Giannutri, Capraia, Pianosa, Montecristo e Gorgona), nella Maremma, nella costa labronica nelle Alpi Apuane sicché non è certo giustificato né giustificabile il fatto che nel territorio corso la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena possa spingersi fino al 20 febbraio nel mentre nei territorio toscano debba avere anticipata chiusura prima del 20 gennaio.

Aggiungasi che a livello generale, relativamente al territorio italiano, la migrazione prenuziale segue la direttrice da sud/sud-ovest a nord/nord-est, opposta a quella della migrazione autunnale, sicché l'inizio della migrazione prenuziale si registra assai spesso successivamente alla Francia (ma altresì alla Spagna ed al Portogallo, Paesi questi ove la caccia alle tre specie migratorie è consentita anche a febbraio).

Circostanze queste pacificamente comprovate ed agevolmente rinvenibili persino in siti internet di facile consultazione, suffragate dai più attuali studi scientifici; si veda, per fare qualche esempio:

- per l'Umbria, il recente studio *“Progetto Turdidi - Isola Polvese - Studio sullo svernamento dei Turdidi cacciabili tramite inanellamento e strumentazione VHF”* di Daniel Tramontana e Sauro Giannerini i quali, sulla base di uno studio triennale (2012-2013-2014) condotto sull'isola Polvese, la più grande isola del lago Trasimeno, hanno registrato un *“enorme lasso di tempo durante il quale alcuni soggetti sono stati*

*monitorati costantemente nell'area di studio. Basti pensare al Tordo bottaccio n. 12 (anello Z406898) soggetto adulto rimasto a svernare sull'isola per ben 41 giorni (10 gennaio/20 febbraio) oppure al Tordo bottaccio n. 14 (anello Z406900) soggetto adulto rimasto a svernare sull'isola per 41 giorni (21 gennaio/03 marzo). Oppure ai Tordi bottacci n. 15 e 16, il primo giovane e il secondo adulto rimasti a svernare sull'isola per 30 giorni (10-2/12-03) e 29 giorni (11-02/12-03)";*

- per la Toscana e la Liguria lo studio "*Osservazioni preliminari sulla migrazione autunnale dei rapaci sull'isola d'Elba*", 2005, di Guido Premuda, Giorgio Paesani e Leonardo Cocchi ove è dimostrato che le specie migratorie che percorrono l'asse Corsica-Sardegna / Toscana-Liguria per raggiungere le aree di svernamento muovono **non prima del 10 febbraio**;

- in particolare, per la specie tordo bottaccio:

(i) il recente studio triennale "*Timing of the spring migration of the Song thrush *Turdus philomelos* through southern Italy*" di Sergio Scebba, Michele Soprano e Michele Sorrenti, relativo alla Regione Lazio ed accettato per la pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica internazionale "THE RING", ove è dimostrato che l'avvio della migrazione prenuziale della specie avviene **fra la seconda e la terza decade di febbraio**;

(ii) lo studio triennale di inanellamento standardizzato, svolto in Regione Calabria nelle stagioni 2011-12, 2012-13, 2013-14 denominato "*Progetto turdidi in Calabria: studio della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni di inanellamento*" degli Autori Muscianese, Sgro', Martino e Grasso, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie avviene a **partire dalla seconda decade di febbraio**;

(iii) il lavoro triennale di inanellamento standardizzato, svolto in Regione

Puglia e prossimo alla pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica “Uccelli d’Italia” degli Autori Scebba, Soprano e Sorrenti, dal titolo “*Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos in Puglia*” ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie comincia **nella seconda decade di febbraio;**

(iv) il recente studio “*Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia*” degli Autori De Vita e Biondi, pubblicato sulla rivista scientifica ornitologica “Uccelli d’Italia” nel 2014, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie prende avvio **nel mese di febbraio;**

- in particolare, per la specie beccaccia, lo studio “*Satellite Telemetry of Eurasian Woodcock wintering in Italy: first data*” di Michele Sorrenti ed altri, svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al congresso dell’International Union of Game Biologists a Bruxelles nell’agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli esemplari svernanti in Italia è avvenuta a partire **dalla prima decade di marzo.**

Sicché non è azzardato sostenere che l’inizio della migrazione prenuziale (e dunque l’abbandono dell’Italia per ritornare al nord ai luoghi di riproduzione) è da collocarsi (nella ipotesi più conservativa) dopo la **prima metà di febbraio.**

Le stesse conclusioni sono deducibili anche dai **dati acquisiti dalla Francia del Sud e dalla Corsica**, la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Europea che ne condivide la scelta di chiudere la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena nel mese di febbraio e che **ai sensi del 4° Considerando della Direttiva 2009/147/CE devono valere anche per il confinante Stato italiano e segnatamente per la Regione Toscana frontistante, di poche miglia marine, la Corsica.**

Di tali dati ed acquisizioni scientifiche (che la Regione Toscana e le stesse Associazioni venatorie ricorrenti hanno messo da tempo a disposizione dell'Ispra) la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha dato e tenuto minimamente conto, oltretutto senza acquisire risultanze contrarie ai dati scientifici con i quali la Regione Toscana ha legittimamente e motivatamente fondato la decisione di prevedere nel proprio calendario venatorio 2015/2016 la chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena al 31 gennaio 2016.

**Calendario venatorio che del resto, a riprova della sua piena legittimità, non è stato impugnato ne' dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' dal M.A.T.T.M.**

\* \* \*

**4) Violazione art. 120 Cost.;**

- **Violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;**
- **Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;**
- **Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;**
- **Eccesso di potere per sviamento.**

**4.1)** Per quanto è dato desumere dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 100 del 15.1.2016 il provvedimento qui impugnato è stato assunto ai sensi dell'art. 8 L. 131/2003 che detta le disposizioni per l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione in ordine all'esercizio del cd. "potere sostitutivo".

La norma costituzionale ora richiamata, al secondo comma, dispone che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni nei soli casi, di stretta

interpretazione trattandosi di esercizio di un potere sostitutivo a **carattere straordinario**, (i) di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; (ii) di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; (iii) quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Nella fattispecie non è dato rinvenire alcuna delle ipotesi di cui sopra.

Non siamo in presenza dell'esigenza di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.

Non siamo in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e/o la sicurezza pubblica.

**Non siamo in presenza del mancato rispetto della normativa comunitaria** per tutte le ragioni che si sono ampiamente illustrate e comunque perché **manca** da parte della Commissione Europea **l'accertamento in via definitiva** della pretesa violazione della normativa comunitaria (e della conseguente applicazione della sanzione avverso la quale sarebbe comunque proponibile ricorso innanzi alla Corte di Giustizia).

Qui, infatti, siamo in presenza dell'**avvio di una mera procedura "conoscitiva" per l'acquisizione di dati e di informazioni**, peraltro da correlare e confrontare con i dati e le informazioni acquisite dalla Commissione Europea riferiti agli altri Stati membri i cui territori sono interessati dal flusso migratorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena.

A tale proposito stante la circostanza, qui reiteratamente sottolineata, che in altri Stati membri interessati dalla sosta e dal flusso migratorio delle tre specie (quali la Spagna, la Francia) ne è consentita la caccia fino al 20

febbraio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non poteva tralasciare che, per un efficace perseguimento delle finalità di conservazione e di uniformità della normativa nazionale alle direttive europee, era tenuta ad acquisire congrui e concreti dati, nonché a coordinare le proprie iniziative in ambito comunitario prima di intervenire surrettiziamente, oltretutto in via d'urgenza, a modificare i calendari venatori regionali.

Sicché, anche per questa via, appaiono confermati la carenza di presupposti e lo sviamento di potere che affliggono l'impugnata delibera, assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul presupposto di una sicura sanzione per infrazione che sicura non è giacché la posizione dell'Italia è identica quantomeno a quella della Francia che ha già superato la verifica di legittimità da parte della Commissione Europea.

Ma anche laddove, all'esito dell'acquisizione e dell'esame dei dati e delle informazioni richieste con la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI, dovesse prospettarsi una (potenziale) violazione della normativa comunitaria, la Commissione Europea sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare preventivamente una formale contestazione concedendo al Governo italiano la possibilità di presentare osservazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 258 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Allo stato, tale violazione non solo resta confinata “nel mondo delle mere ipotesi” ma neppure è all'attualità configurabile in concreto; sicché, di nuovo, manca il presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 131/2003.

Ne consegue che la stessa comunicazione è stata sviantemente assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale sicuro inizio di una procedura di infrazione, invece tutta di là da venire e la cui “chiusura negativa” neppure è allo stato ipotizzabile, a (insussistente) presupposto

per l'esercizio del potere sostitutivo che invece nella fattispecie non era esercitabile.

\* \* \*

**5) Violazione art. 120 Cost.;**

- **Violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;**
- **Violazione e falsa applicazione art. 18 L. 157/1992;**
- **Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;**
- **Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;**
- **Eccesso di potere per sviamento.**

**5.1)** Che nella fattispecie il potere sostitutivo esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia da ritenere privo di legittimità e conseguentemente anche di validi effetti è dimostrato dalla omessa modifica del calendario venatorio nazionale, che l'art. 18 L. 157/1992 rimette ad apposito D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Ambiente, il quale come già rilevato consente la chiusura della stagione venatoria al **31 gennaio**.

In disparte fin troppo facili commenti sulla "lucidità" che ha condotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad interpretare e far correttamente propria la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI, appare evidente che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri non può pretendere di imporre d'autorità alla Regione Toscana la modifica del proprio calendario venatorio, **perfettamente conforme al calendario venatorio nazionale**, per il principio *inadimplenti non est adimplendum* di natura generale che trova, nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, speculari riscontro nel principio dell'*exceptio doli generalis* secondo cui non è dato

rilevare pretese illegittimità di comportamento da parte di chi, in questo caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha mantenuto per primo in essere, anche omissivamente, lo stesso comportamento pretesamente inadempiente.

E' evidente pertanto come il comportamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inteso modificare d'imperio il calendario venatorio della Toscana mantenendo ferme le indicazioni temporali di cui all'art. 18 L. 157/1992 che consentono il prelievo alle specie migratorie in argomento fino al 31 gennaio, sia idoneo ad integrare la trasgressione del divieto di venire *contra factum proprium*.

Il che oltretutto incide negativamente, altresì, sui principi di sussidiarietà e di leale collaborazione che ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost. e dell'art. 8, comma 3, L. 131/2003 debbono presiedere all'esercizio del potere sostitutivo del Governo che, davvero fuor di luogo, è stato invocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**5.2)** Sotto diverso profilo è da evidenziare come la Presidenza del Consiglio abbia, in buona sostanza, ritenuto di poter “scaricare” sulla Regione Toscana il problema della pretesa violazione dell'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE imponendole, mediante l'esercizio del potere sostitutivo, l'anticipazione al 20 gennaio della chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena senza darsi carico di modificare il calendario venatorio nazionale che protrae al 31 gennaio detta chiusura.

Tale *modus procedendi* risulta peraltro contrario alla giurisprudenza comunitaria secondo cui uno Stato membro non può invocare la responsabilità delle Regioni per giustificare il (preteso) mancato rispetto di obblighi comunitari (*ex multis* CGE, 17.1.1991, causa n. C-157/89, *Commissione c. Italia*) e ciò sul presupposto che, ai sensi delle norme

istituzionali, la nozione di “Stato membro” comprende le sole Autorità di Governo e non può estendersi agli esecutivi delle Regioni o degli altri Enti territoriali, indipendentemente dalla portata delle competenze loro attribuite (CGE, 21.3.1997, causa n. C-95/97, *Region Wallonie c. Commissione*; CGE, 1.10.1997, causa n. C-180/97, *Regione Toscana c. Commissione*).

Il che risulta ancor più grave ed ingiustificato se si consideri che si sta discutendo di una problematica insorta già nel 2014 e che il Governo disponeva pertanto di tutto il tempo necessario per rispondere alla richiesta EU Pilot 6955/14/ENVI inviando la documentazione e le informazioni richieste dalla Commissione Europea idonee a giustificare l’allineamento dei dati Key Concepts italiani ai dati Key Concepts quantomeno francesi (ma altresì spagnoli, portoghesi, greci, croati ecc...) relativi all’inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena nel mese di febbraio.

**5.3)** Valga in ogni caso ribadire che la Commissione Europea, avviando la procedura EU Pilot 6955/14/ENVI, non ha minacciato alcuna infrazione nei confronti dell’Italia, bensì ha chiesto al Governo di spiegare se (e perché) il prelievo venatorio in Italia si svolga nel rispetto dell’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE che pone il divieto di caccia durante l’inizio della migrazione prenuziale.

La Regione Toscana ha per suo conto fornito (assumendole nell’approvare il proprio calendario venatorio 2015-2016) precise risultanze scientifiche che dimostrano la piena compatibilità con l’art. 7 (4) della Dir. Uccelli della previsione di chiusura della caccia al 31 gennaio.

Il Governo Italiano ha mancato di verificare, fare propri ed inviare tali dati alla Commissione Europea, né tantomeno si è dato carico di avviare

un'adeguata e completa istruttoria, coinvolgendo le Regioni e le Associazioni venatorie come previsto dalla convenzione M.A.T.T.M./ISPRA del 23.7.2014, volta ad acquisire – se del caso integrando quelli regionali - dati scientifici utili a rispondere alle richieste di chiarimenti delle Istituzioni comunitarie.

\*\*\* \* \*\*\*

**6) Ulteriore violazione art. 120 Cost.;**

- **Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;**
- **Ulteriore violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;**
- **Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;**
- **Eccesso di potere per sviamento.**

**6.1)** L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, stante la grave compromissione delle prerogative e competenze Regionali che ad esso inevitabilmente consegue e che sono espressamente riconosciute dall'art. 18 L. 157/1992, costituisce, come noto, uno strumento esercitabile quale *extrema ratio* e la cui legittimità è subordinata al rispetto di condizioni e limiti specifici: presuppone, in particolare, che l'intervento si renda inevitabile, dovendosi ovviare con urgenza ad una situazione che non può essere fronteggiata con gli strumenti ordinari di cui l'Amministrazione stessa dispone.

Nella fattispecie l'assoluta insussistenza di tale presupposto è dimostrata dalla circostanza che la questione relativa alla possibile fissazione del termine della caccia delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena fino al 31 gennaio, si è già posta (negli stessi termini problematici) nel corso del 2014 sicché lo Stato italiano ha avuto tutto il tempo necessario per

evitare l'intervento sostitutivo *de quo* che ben avrebbe potuto essere evitato laddove il Governo si fosse fatto eventualmente carico di modificare i periodi di prelievo indicati dall'art. 18 L. 157/1992 nel rispetto dell'art. 7 Dir. 2009/147/CE.

Periodi sui quali ha fatto affidamento la Regione Toscana nella redazione del proprio calendario venatorio che ha legittimamente adottato nell'esercizio del potere riconosciutogli all'art. 18, comma 2, L. 157/1992 che consente di "modulare" i termini del prelievo in base ai dati ed alle risultanze scientifiche più aggiornate con il solo limite (rispettato) di contenerli "*tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno*".

**6.2)** L'assenza dei necessari presupposti appare ancora più evidente se si consideri che né la Presidenza del Consiglio dei Ministri né il M.A.T.T.M. hanno provveduto ad impugnare la delibera n. 377/2015 di approvazione del calendario venatorio 2015/2016 della Regione Toscana; delibera che, come detto, è stata pubblicata sul B.U.R.T. n. 14/2015 e che il Governo avrebbe ben potuto e dovuto contestare nelle vie ordinarie e nel rispetto dei termini di legge laddove l'avesse ritenuta illegittima ed in contrasto con le previsioni dell'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE ovvero della L. 157/2014.

Di talché appare evidente che per tale via la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto evitare l'ennesimo accertamento giudiziale del legittimo potere delle Regioni di modificare ex art. 18, comma 2 L. 157/1992 i periodi di esercizio dell'attività venatoria mediante anticipazione dell'apertura e/o posticipazione della chiusura della stagione di caccia, dal momento che, come è stato reiteratamente affermato in giurisprudenza, resta nella legittima discrezionalità delle stesse Regioni di discostarsi motivatamente da eventuali pareri negativi dell'Ispra (obbligatorî ma **non vincolanti**) assumendo a riferimento

diversi e più precisi apporti scientifici.

Indirizzi giurisprudenziali pacifici e puntualmente indicati dalla Regione Toscana nella delibera di approvazione del proprio calendario venatorio nella quale ha richiamato *“la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 nr. T0379 avente ad oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;* - la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha confermato le scelte gestionali dell’Amministrazione veneta in quanto supportate da adeguata

*motivazione; - il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima TAR del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, si respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013; - la sentenza 17 ottobre 2013 n. 00523/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana riguardante la delibera della regionale n. 556 del 08.07.2013 ha confermato le scelte dell'Amministrazione ribadendo che le stesse appaiono adeguatamente motivate in quanto supportate da riferimenti a precisi apporti scientifici che, in alcuni casi, sono più recenti delle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori; - il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato recentemente un'ulteriore conferma nella sentenza n. 01845/2014 della Sezione Prima TAR del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio)''.*

Indirizzi questi del tutto pacifici, condivisi anche dall'**Ecc.mo TAR Toscana (Sez. II, ordinanza 17.10.2013 n. 523)** e ribaditi da ultimo nella recentissima sentenza del **TAR Liguria, Sez. II, n. 974 del 2.12.2015** (che ha confermato la legittimità del prelievo venatorio del tordo bottaccio fino al 31 gennaio).

Sicché la mancata impugnativa da parte del Governo del calendario venatorio 2015/2016 della Regione Toscana per ricorrere invece al potere sostitutivo di cui all'art. 8 L. 5.6.2003 n. 131, si traduce, a ben vedere, anche e soprattutto nella violazione del principio, costituzionalmente garantito, di **separazione del potere esecutivo da quello giurisdizionale**, giacché il Governo, mediante l'esercizio del potere sostitutivo ha (inutilmente) tentato di impedire al Giudice amministrativo di confermare che la chiusura al 31 gennaio della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena è da ritenersi pienamente legittima e

conforme alla disposizione di cui all'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE nonché all'art. 18 L. 157/1992.

Ciò è da solo sufficiente a disvelare il gravissimo sviamento di potere che caratterizza il comportamento tenuto, nella vicenda, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tanto più che l'impugnata delibera risulta notificata alle Regioni nel pomeriggio del giorno antecedente (19.1.2016) la disposta anticipata chiusura della caccia alla migratoria (20.1.2016)!

\*\*\* \* \*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni juris* del ricorso emerge evidente dalle censure che precedono.

Quanto al *periculum* si osserva che la anticipazione del termine di chiusura della caccia alle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio determina gravi ed irreparabili danni alle Associazioni ricorrenti ed a tutte le migliaia di cacciatori toscani da esse rappresentati che si vedono impediti nel loro legittimo diritto ad esercitare l'attività venatoria per la quale già hanno corrisposto le relative tasse governative e regionali sul presupposto della validità del calendario venatorio regionale.

Gravi ed irreparabili danni che derivano non solo direttamente ai cacciatori nell'espletamento del legittimo esercizio venatorio ma altresì a tutto il "comparto ed indotto caccia".

Basti al riguardo pensare al danno che l'eliminazione di due fine settimana (23-24, 30-31 gennaio) determina al flusso turistico-venatorio nonché ricettivo e ristorativo che la massa dei cacciatori induce con l'esercizio dell'attività venatoria.

Infatti il flusso turistico venatorio alimenta anche le attività

turistico/ricettive/ristorative soprattutto in località (si pensi alle isole minori dell'arcipelago toscano ma altresì alla Maremma, alle zone appenniniche e subappenniniche, alle coste tirreniche) vocate al turismo solo nella stagione estiva e che dunque sono private della possibilità di vedere incrementate le occasioni di crescita anche economica nella stagione invernale.

Il tutto ad esclusivo vantaggio dei Paesi esteri confinanti (*in primis* Spagna e Francia) che, non a caso, sono interessati nel mese di febbraio dai cacciatori italiani che vi si recano per poter continuare a svolgere l'attività venatoria.

Sicché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'impugnata deliberazione, assunta solo per "sudditanza" nei confronti della Commissione Europea aldilà di facili e populistici proclami, dimostra di non rendersi conto dei danni immotivatamente quanto irreparabilmente procurati all'economia nazionale.

\*\*\* \*\* \*\*\*

### **ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

#### **PROVVISORIE EX ART. 56 D. LGS. N. 104/2010**

Unico rimedio alla gravità ed irreparabilità dei pregiudizi sopra evidenziati si pone la concessione di una immediata misura cautelare ex art. 56 D.lgs. n. 104/2010 che intervenga prima del decorso dell'ultima decade del corrente mese di gennaio in tempo utile a garantire una tutela effettiva, anche ai sensi dell'art. 47 della CDFUE, posto che la prima Camera di Consiglio utile per la discussione dell'istanza cautelare si terrebbe non prima del 31.1.2016 allorquando la posizione delle Associazioni venatorie ricorrenti e delle migliaia di cacciatori che esse rappresentano sarebbe ormai definitivamente

pregiudicata.

Di conseguenza appare necessaria ed indispensabile la immediata concessione della misura cautelare provvisoria *inaudita altera parte* affinché non venga vanificata la piena tutela giurisdizionale ed irrimediabilmente leso il diritto dei cacciatori toscani i quali debbono poter esercitare fino al 31 gennaio la caccia alla migratoria come programmata nel vigente calendario venatorio della Regione Toscana e per la quale hanno corrisposto fior di tasse che nessuno restituirà loro.

#### **P.Q.M.**

si confida nell'accoglimento del ricorso e per l'effetto nell'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti e previa concessione delle misure cautelari provvisorie ex art. 56 D.lgs. n. 104/2010.

Con riserva di formulare motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto è di € 650,00.

Si depositeranno in termini:

- ricorso ritualmente notificato;
- istanza di fissazione udienza;
- documenti:

- 1) risposta del Commissario Janez Potocnik P-010258/2013 del 15.10.2013;
- 2) interrogazione parlamentare E-000537-14 del 21.1.2014;
- 2*bis*) risposta del Commissario Janez Potocnik del 3.3.2014;

- 3) richiesta EU PILOT 6955/14/ENVI;
- 4) delibera prot. n. 0000874/PNM del 20.1.2015;
- 5) nota dell'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015;
- 6) atto di diffida del 29.5.2015;
- 7) calendario venatorio 2015/2016 della Regione Toscana;
- 8) comunicato stampa n. 100 del 15.1.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 9) comunicato stampa del 15.1.2016 del M.A.T.T.M.;
- 10) atto costitutivo Federcaccia Toscana;
- 11) atto costitutivo ARICACCIA Toscana;
- 12) atto costitutivo ANUU Toscana.

Con ossequio.

Firenze, 20 gennaio 2016

Avv. Alberto M. Bruni

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, su istanza e per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, cod. fisc. BRN LRT 51C17 D612G, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1288** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato l'atto che precede di cui se ne attesta la conformità all'originale – ai sensi degli artt. 3-bis della L. n. 53/94 e 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 – a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo [albertobruni@cnfpec.it](mailto:albertobruni@cnfpec.it) a:

**1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4, **Firenze** (50129), nella casella di posta elettronica certificata [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) (indirizzo risultante dal sito internet dell'Avvocatura dello Stato [www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it) nonché dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) )

**Avv. Alberto M. Bruni**

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, su istanza e per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, cod. fisc. BRN LRT 51C17 D612G, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1289** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato l'atto che precede di cui se ne attesta la conformità all'originale – ai sensi degli artt. 3-bis della L. n. 53/94 e 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 – a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo [albertobruni@cnfpec.it](mailto:albertobruni@cnfpec.it) a:

**2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4, **Firenze** (50129), nella casella di posta elettronica certificata [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) (indirizzo risultante dal sito internet dell'Avvocatura dello Stato [www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it) nonché dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it))

**Avv. Alberto M. Bruni**

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, su istanza e per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, cod. fisc. BRN LRT 51C17 D612G, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1290** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato l'atto che precede di cui se ne attesta la conformità all'originale – ai sensi degli artt. 3-bis della L. n. 53/94 e 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 – a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo [albertobruni@cnfpec.it](mailto:albertobruni@cnfpec.it) a:

**3) REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Duomo 10, 50122, **FIRENZE**, nella casella di posta elettronica certificata [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) (indirizzo risultante dal sito internet della Regione Toscana [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) nonché dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it))

**Avv. Alberto M. Bruni**

## **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1291** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, copia conforme del presente atto a:

**4) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4, 50129, **FIRENZE**, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. 76713926451-6 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (succ.le 18)

**Avv. Alberto M. Bruni**

## **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1292** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, copia conforme del presente atto a:

**5) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4, 50129, **FIRENZE**, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. 76713926450-5 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (succ.le 18)

**Avv. Alberto M. Bruni**

## **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. **1293** della pagina 9 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Federcaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Moreno Periccioli; dell'Arcicaccia Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Fabio Lupi; di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Sig. Franco Bindi, copia conforme del presente atto a:

**6) REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Duomo 10, 50122, **FIRENZE**, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. 76634125202-7 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

**Avv. Alberto M. Bruni**